

L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle adunanze, previo avviso di convocazione notificato ai sensi di legge si è riunito in seduta straordinaria urgente e pubblica di 1° convocazione e 2° chiamata, il Consiglio Comunale, per la trattazione della proposta di deliberazione sopra riportata e descritta al n. 3 dell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Minuto, sono presenti 9/12 consiglieri (Minuto, Battaglia, Tardibuono, Montagno, Muscarella, Mannisi, Maida, Di Liberto, Callari).

Il Presidente dà lettura della proposta, indi, cede la parola al consesso per pronunciarsi in merito.

La Consigliere Di Liberto chiede alla Dott. Faso delucidazioni sul punto n.6 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

La Dott. Faso chiarisce in merito, con ampia e approfondita dissertazione.

La Consigliere Montagno, propone una modifica del punto 3 della proposta di modifica del regolamento nel testo seguente: "nel caso di immobili concessi in uso gratuito, solo a parenti in linea retta di 1° grado e non collaterale. La concessione può essere fatta solo se si può certificare sia la residenza sia il domicilio."

La Consigliere Di Liberto condivide la proposta come formulata dall'ufficio.

Il Presidente propone una pausa di 5 minuti. Favorevoli tutti i Consiglieri.

Alle 21.35 riprende la seduta e sono presenti 9/12 Consiglieri Comunali, (Minuto, Battaglia, Tardibuono, Montagno, Muscarella, Mannisi, Maida, Di Liberto, Callari).

La Consigliere Montagno, propone una modifica dell'art. 10 del vigente regolamento Comunale ICI da rubricare nel testo seguente:

"Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado e cassare collaterale".

"All'art. 10 del regolamento comunale ICI, nel punto dove dice che hanno la residenza aggiungere anche il domicilio".

La Dott. Faso, chiamata ad esprimere parere di regolarità tecnica sugli emendamenti proposti dalla Cons. Montagno, chiede la concessione di 1 ora di tempo per formularlo.

Il Presidente propone l'aggiornamento dei lavori ad altra data.

Il Segretario rappresenta che il termine ultimo per apportare modifiche al regolamento è quello fissato per l'approvazione del bilancio di previsione e quindi per il 30 giugno 2011 e che quindi ogni modifica al regolamento deve essere apportata entro la data odierna.

Il Presidente, alle ore 21,50, in attesa del parere della Dott. Faso, sospende la seduta di 1 ora.

Alle 23.00 riprende la seduta e sono presenti 9/12 Consiglieri Comunali, (Minuto, Battaglia, Tardibuono, Montagno, Muscarella, Mannisi, Maida, Di Liberto, Curreri).

Il Presidente dà lettura dei pareri non favorevoli di regolarità tecnica espressi dalla Dott.ssa Faso (allegato al presente atto), resi sulle proposte di emendamento formulate dalla Cons. Montagno.

Il Cons. Muscarella precisa che la Cons. Montagno non voleva dire che intendeva modificare solo la rubricazione dell'art. 10 del regolamento Comunale ICI.

La Consigliere Montagno, ritira le proposte di emendamento precedentemente formulate.

Il Presidente, propone quanto segue:

Approvare i punti 1 e 2 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Rinvviare ad altra seduta la discussione sui punti 3 e 4 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Approvare i punti 5, 6 e 7 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Il Presidente pone ai voti la sua proposta in forma palese e per alzata di mano e si ottiene il seguente risultato, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati:

Presenti 9 Astenuti 0 Votanti 9 Favorevoli 9 Contrari 0

Il Consiglio Comunale

Vista la su riportata proposta di deliberazione;

Vista la proposta di emendamento come formulata dal presidente del Consiglio Comunale;

Accertato che la stessa proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri previsti dall'art. 53 della legge 06/06/1990, n. 142;

Visto l'Ordinamento Amministrativo per gli Enti Locali della Regione Siciliana come modificato dalla L.R. 11/12/1991 n. 48 come sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i.;

Visto lo statuto Comunale vigente.

Visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto l'esito della votazione, con l'assistenza continua degli scrutatori;

DELIBERA

Approvare i punti 1 e 2 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Rinvviare ad altra seduta la discussione sui punti 3 e 4 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Approvare i punti 5, 6 e 7 della proposta di modifica e integrazione del regolamento comunale ICI.

Letto, confermato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F. TO Battaglia Calogero

IL PRESIDENTE

F. TO Minuto Eustachio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. TO Dott. Francesco Fragale

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio Attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione

Sciara lì _____

il Segretario Comunale
Dott. Francesco Fragale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____ al _____ rep. N. _____

Sciara lì _____

Il Messo

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Fragale

Copia Conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sciara lì _____

Il Segretario Comunale

Dott. Francesco Fragale



COMUNE DI SCIARA PROVINCIA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 30/06/2011

OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE ICI

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	MINUTO EUSTACHIO	SI	
2	BATTAGLIA CALOGERO	SI	
3	TARDIBUONO SALVATORE	SI	
4	MONTAGNO MARIA	SI	
5	MAIDA GAETANO	SI	
6	MUSCARELLA FILIPPO MARIANO	SI	
7	MANNISI CARMELINA	SI	
8	DI LIBERTO CONCETTA	SI	
9	CALLARI CATERINA	SI	
10	PASSAFIUME VINCENZO		SI
11	CURRERI SALVATORE	SI	
12	SURDI PAOLO		SI
totale		10	2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL II SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

Sciara 29/06/2011 IL PROPONENTE: IL RESPONSABILE F. TO (DOTT.SSA MARIA ANNA FASO)

Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 recepito con legge regionale n. 48/1991

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

Sciara 29/06/2011 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE F. TO (DOTT.SSA MARIA ANNA FASO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

Sciara 29/06/2011 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE F. TO (DOTT.SSA MARIA ANNA FASO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

avente ad oggetto: **Modifica e integrazione del Regolamento comunale ICI.**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 6 della legge reg.le 30 aprile 1991,n.10;

PREMESSO CHE

- con deliberazione consiliare n. 32 del 30/03/1999 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili;
- con deliberazione consiliare n. 07 del 22/02/2002 si è proceduto alla modifica dell'art. 21 rubricato "Differimento e rateizzazione dei versamenti", prevedendo al comma 2 la possibilità di effettuare l'intero versamento dell'ICI annuale dovuta dal contribuente in unica soluzione, entro la data del versamento previsto per il saldo dell'imposta stessa;

PRESO ATTO della direttiva del Sindaco che, alla luce della giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e dell'evoluzione della normativa in materia, nonché dei contingenti problemi di liquidità di cassa in cui versa il Comune, ha demandato al Responsabile competente la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento ICI;

VISTO l'art.10 comma 2 del D.LGS. 504/92 che testualmente recita: *"I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno"*;

REPUTATO necessario conformarsi alla normativa nazionale sopracitata, tenuto altresì conto che i versamenti in acconto e/o a saldo nel mese di giugno dell'ICI comportano afflusso di liquidità di cassa già durante l'anno;

VISTO inoltre l'art. 10 del vigente Regolamento ICI rubricato *"Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale"* che testualmente recita: *"Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, sono equiparate alle abitazioni principali. Per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta nonché la detrazione prevista per l'abitazione principale.... Omissis"*;

CONSIDERATO necessario non prevedere alcuna esenzione per le abitazioni concesse in uso gratuito, cassando in toto l'articolo sopracitato;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15/10/2010 con la quale, nel precisare il concetto di abitazione principale ai fini ICI, è stato sancito il principio che il contribuente che dimora abitualmente in una casa non ha diritto all'agevolazione ICI (ora esenzione) prevista per l'abitazione principale, se moglie e figli vivono in altro immobile;

CONSIDERATO pertanto necessario integrare il Regolamento prevedendo che un'abitazione può e deve essere ritenuta "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Cassazione n. 7102/2010 con la quale è stato sancito il principio che il fabbricato rurale per essere considerato escluso dall'ICI deve essere accatastato nella giusta categoria (A6 per i fabbricati rurali abitativi e D10 per i fabbricati strumentali);

CONSIDERATO pertanto necessario integrare il Regolamento prevedendo che solo per tali fabbricati (A6 per i fabbricati rurali abitativi e D10 per i fabbricati strumentali) è prevista la non imponibilità ai fini ICI, con esclusione di ogni altra categoria che invece è sottoposta alla disciplina;

RICHIAMATO l'articolo 27, comma 8 della legge 23.12.2001, n. 448, (legge finanziaria 2002) che ha modificato l'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 sancendo il principio secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato, non più entro il 31.12, ma entro la data, fissata da norma statale, di deliberazione del bilancio di previsione e, pertanto, i regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI

- il decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2010 con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali al 30/03/11;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2011 con il quale il sopracitato termine è stato ulteriormente rinviato al 30/06/2011;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di apportare delle variazioni al Regolamento comunale ICI, al fine di consentire all'Ente di migliorare i flussi di cassa, aumentare le entrate e rendere operative già per l'esercizio 2011 le nuove norme regolamentari;

VISTO l'art. 32 della L.142/90 come recepito dall'art. 1 lett. e) della L.R.48/91 e s.m.i. in tema di competenze del Consiglio comunale;

ATTESO che, pertanto, occorre sottoporre al Consiglio Comunale la modifica e l'integrazione del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili per l'approvazione;

VISTI:

- Il D.Lgs. 446/1997;
- Il d.Lgs.504/1992;
- Il TUEL
- l'O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;

PROPONE

1. **DI ABROGARE** il comma 2 dell'art. 21 rubricato *"Differimento e rateizzazione dei versamenti"* del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili.
2. **DI INTEGRARE** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili con l'introduzione dell'articolo 21 *bis* rubricato: *"Versamenti dell'imposta"* come segue :

"I soggetti passivi ICI devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno."

3. **DI ABROGARE** l'art. 10 del vigente Regolamento ICI rubricato *"Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e/o collaterale"* .
4. **DI INTEGRARE** l'art. 8, rubricato *"Abitazione Principale"* del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili, con il comma 2 così formulato:

"Un'abitazione deve essere ritenuta "principale" soltanto se nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente sia i suoi familiari. Nel caso in cui un coniuge trasferisca la propria residenza in un altro immobile, non ha diritto all'esenzione, a meno che non dimostri di essersi separato legalmente. "

5. **DI INTEGRARE** il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale sugli immobili con l'art. 12 *bis* rubricato *" Fabbricati Rurali"*, così formulato:

"Il fabbricato rurale si considera escluso dall'ICI se accatastato nella categoria A6 per i fabbricati rurali abitativi e D10 per i fabbricati strumentali. "

6. **DI DARE ATTO** che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, le norme introdotte con il presente provvedimento hanno efficacia a far tempo dal 1° gennaio 2011 a esclusione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 21 *bis* che produrranno gli effetti a partire dal 1° gennaio 2012.
7. **DI ADEMPIERE**, a cura del servizio competente, agli obblighi in materia di pubblicazione e trasmissione previsti dall'art. 52 c.2 del D.Lgs. 446/1997.

Sciara 29/06/2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO *dott. Maria Anna Faso*